



Oggetto: autorizzazione della proroga, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, del contratto CIG 85498252CA, stipulato con l'OE LA VENETA SERVIZI SpA, avente ad oggetto l'esecuzione dei servizi di facchinaggio presso le sedi dell'AIFA in Roma (Mod 232_01: prot. n. 37887 del 22/03/2023 - Mod 232_02: 19/2023 prot. n. 39347 del 27/03/2023)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso "Regolamento");

Visto il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2023, con il quale la Dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata Sostituto del Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 196 del 2022;

Visto l'art. 10, comma 2, lett. e), del predetto D.M. n. 245 del 2004, ai sensi del quale è riconosciuta al Direttore Generale la possibilità di conferire *"specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali"*;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre

2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021)";

Visto, in particolare, l'art. 21 del sopracitato Regolamento che reca disposizioni in materia di beni mobili ed immobili e stabilisce che l'Agenzia proceda al rinnovo del registro dei beni mobili ogni cinque anni;

Vista la Procedura Operativa Standard (POS) n. 236 in vigore dal 2 aprile 2010, concernente le modalità di dismissione dei beni mobili dell'Agenzia dichiarati in stato di "Fuori Uso", adottata, nell'ambito dell'autonomia organizzativa della medesima, nel rispetto dei principi riportati nelle Circolari della Ragioneria Generale dello Stato;

Visto, altresì, l'art. 24 del predetto Regolamento di Contabilità ai sensi del quale *"Il Direttore Generale esercita il potere di sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa, con possibilità di delega ai dirigenti di II fascia per importi non superiori alle soglie di rilevanza europea."*;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

Vista la Determina del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 21 maggio 2020, n. 619, con la quale il dott. Antonino Laganà è delegato, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 recante "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii.;

Visto altresì in particolare l'art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 in virtù del quale *"la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante"*;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"* per la parte vigente;

Vista la Determina del Direttore Generale n. 1766 in data 26/10/2018, con cui - ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e del paragrafo 7 delle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 e aggiornate al D. Lgs. 19.04.2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017, la dott.ssa Raffaella Cugini è stata nominata "Responsabile unico del procedimento" (RUP) degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, di importo inferiore pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici, ad esclusione degli appalti in ambito Information and Communication Technology;

Vista la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 47 del 31 ottobre 2022, concernente l'adozione del documento di budget economico 2023 con annesso budget per il triennio 2023-2025;

Visto il contratto recante CIG 85498252CA, stipulato in data 31/03/2021 tra AIFA e l'OE La Veneta Servizi S.p.A., avente ad oggetto i servizi di facchinaggio presso la sede dell'Agenzia Italiana del Farmaco, autorizzato con Determine dirigenziali n. 38/2021 e n. 127/2022, in virtù del quale è previsto per l'appaltatore un corrispettivo mensile di € 3.193,58 oltre IVA per le "attività a canone" inclusive del presidio, oltre ad un importo massimo non garantito di ulteriori € 10.000,00 oltre IVA a titolo di budget a consumo, contrattualmente previsto per eventuali "attività straordinarie a richiesta";

Preso atto che il predetto contratto CIG 85498252CA è in scadenza il prossimo 31/03/2023;

Preso atto che all'art. 3 comma 3 del sopra citato contratto viene espressamente prevista la facoltà dell'AIFA di prorogarne la durata, sussistendo i presupposti di cui al sopra citato art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016;

Rilevato che, in vista di tale scadenza, l'Agenzia ha inserito nel Programma biennale degli acquisti 2023-2024, come autorizzato con Determina del Sostituto del Direttore Generale n. 40 del 30/01/2023, l'acquisto relativo ai servizi di facchinaggio e annesse attività per le proprie sedi CUI S97345810580202100015 e che quindi è stata avviata l'attività di predisposizione degli atti necessari ad indire la relativa procedura aperta di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria;

Considerato inoltre che nel mese di novembre 2022, a seguito delle complesse attività di inventariazione dei beni mobili dell'Agenzia, AIFA ha avviato l'articolato iter procedurale previsto dalla sopra citata POS 236 sulla dismissione dei beni in stato di "fuori uso" e che in data 10/03/2023 sono stati individuati i beni di natura informatica da dismettere e se ne è dichiarato lo stato di "fuori uso" con Determina del Sostituto del Direttore generale n. 86/2023;

Preso atto della consistenza dei copiosi beni, anche di natura non informatica, da smaltire da parte dell'Agenzia;

Considerato, pertanto, opportuno inserire i servizi connessi allo smaltimento a norma dei rifiuti, anche speciali come quelli di natura informatica, all'interno della sopra citata procedura

di gara aperta in corso di indizione per l'affidamento dei servizi di facchinaggio e annesse attività;

Preso atto che l'integrazione in tal senso del Capitolato Tecnico ha richiesto una previa approfondita analisi e disamina della complessa ed articolata normativa tecnica relativa alla gestione dei rifiuti;

Vista la procedura di gara aperta indetta quindi da AIFA, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 con Bando di gara n. ID 2023-047986 trasmesso all'Ufficio Pubblicazioni dell'Unione Europea il 21/03/2023, da svolgere con modalità telematica nei settori ordinari sopra soglia di rilevanza comunitaria da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l'affidamento dei servizi di facchinaggio e attività connesse da prestarsi presso le sedi dell'Agenzia Italiana del Farmaco nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. CIG 972043765E - CUI S97345810580202100015, per un importo a base d'asta per il primo triennio pari ad € 315.000,00 oltre IVA, autorizzata con Determina del Sostituto del Direttore Generale n. 103/2023;

Preso atto che detta procedura di gara CIG 972043765E è ancora in via di espletamento e non verrà aggiudicata entro il 31/03/2023, data di scadenza del sopra citato contratto CIG 85498252CA, stipulato con La Veneta Servizi S.p.A., per i servizi di facchinaggio presso le sedi AIFA;

Considerato che i servizi di facchinaggio sono necessari per l'Agenzia e assolutamente indispensabili nell'attuale fase di riorganizzazione logistica delle tre sedi AIFA, avviata con la presa in consegna della sede aggiuntiva di via del Tritone n. 142 ed ancora in corso;

Vista la Relazione prot. n. 37640 del 22/03/2023 con la quale il DEC del contratto CIG 85498252CA ha pertanto richiesto - nelle more dell'espletamento di detta gara aperta - la proroga di detto contratto, precisando che l'OE La Veneta Servizi S.p.A. ha effettuato fino ad oggi il servizio di facchinaggio con attenzione, professionalità e nei tempi previsti e richiesti dal DEC medesimo;

Visto il Modulo "232_01" trasmesso dall'Area Amministrativa prot. n. 37887 del 22/03/2023 e assunto in pari data al prot. n. 37893 dall'Ufficio Contabilità e Bilancio, con il quale è stato richiesto di procedere con la proroga del suddetto contratto stipulato con La Veneta Servizi S.p.A., dall'01/04/2023 fino alla data del verbale di inizio attività del contratto che verrà stipulato con il fornitore che risulterà aggiudicatario della sopra citata gara aperta CIG 972043765E ancora in via di espletamento e comunque non oltre il 30/09/2023, salva diversa determinazione di AIFA;

Preso atto altresì di quanto rappresentato nel suddetto "Mod. 232_01" e precisamente che, per la proroga richiesta, è previsto un corrispettivo massimo non garantito di € 29.161,48 oltre IVA di cui € 19.161,48 oltre IVA quale corrispettivo per massimo sei mesi delle "attività ordinarie", pari ad un canone mensile di € 3.193,58 oltre IVA, e un ulteriore importo di € 10.000,00 oltre IVA, come importo massimo non garantito per le c.d. "attività straordinarie a richiesta", consistenti in servizi extra di facchinaggio in caso di necessità e/o al verificarsi di un particolare evento ovvero in attività che, per volume e impegno, non possono essere svolte

dal personale impiegato per i servizi ordinari di presidio, che dovessero manifestarsi durante la proroga;

Preso atto del visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" n. 19/2023, rilasciato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio, attestante la copertura finanziaria;

Visto il nulla osta del RUP rilasciato ai sensi dell'art. 106 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici in data 22/03/2023, sussistendo le condizioni di cui al richiamato art. 106 comma 11 del Codice dei contratti pubblici;

Ritenuto necessario procedere, nelle more dell'espletamento della procedura di gara sopra soglia di rilevanza europea CIG 972043765E, ad una proroga tecnica del contratto medesimo per l'erogazione dei servizi di facchinaggio presso le sedi dell'AIFA, trattandosi di servizi necessari per assicurare la tempestiva conclusione della riorganizzazione logistica delle tre sedi AIFA, il loro puntuale allestimento e la gestione e movimentazione dei beni dell'Agenzia;

Considerato che la proroga tecnica costituisce rimedio normativamente previsto in quanto teso ad assicurare la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità nelle more della stipula del nuovo contratto in ossequio al principio di continuità dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 della Costituzione e che pertanto alle amministrazioni in qualità di stazioni appaltanti il ricorso a detto istituto è concesso nelle more dell'individuazione di un nuovo contraente, come espressamente previsto dal legislatore al sopra citato comma 11 dell'art. 106 del Codice dei contratti pubblici e ripetutamente affermato dall'ANAC in molteplici deliberazioni (Cfr. Deliberazione n. 66 del 18/07/2012; n. 86 del 6/10/2011; n. 36 del 10/09/08);

Considerata pertanto la necessità di AIFA di assicurare e garantire la continuità nell'erogazione dei predetti servizi, per il tempo strettamente occorrente alla conclusione del contratto a seguito dell'espletamento dell'iter procedurale necessario per l'individuazione del nuovo contraente che risulterà aggiudicatario della gara aperta CIG 972043765E attualmente in corso di svolgimento;

Vista l'autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse con l'operatore economico La Veneta Servizi S.p.A., rilasciata dal Dirigente richiedente la proroga in argomento;

Per le su esposte ragioni

DETERMINA

Art. 1 (autorizzazione della proroga)

1. Per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., è autorizzata la proroga tecnica del contratto CIG 85498252CA in parola avente ad oggetto l'erogazione da parte dell'OE La Veneta Servizi S.p.A. dei servizi di facchinaggio presso le sedi dell'AIFA.
2. La validità della proroga decorre dal 01/04/2023 fino alla data del verbale di inizio attività del contratto con il fornitore che risulterà aggiudicatario della gara aperta CIG 972043765E,

indetta con Determina del Sostituto del Direttore Generale n. 103/2023, e comunque non oltre il 30/09/2023.

3. La proroga lascia invariata ogni altra previsione e condizione contenuta nel contratto originario, ivi comprese le modalità di esecuzione e pagamento dei servizi *de quibus*.

Art. 2 **(autorizzazione alla spesa)**

1. Per la proroga in parola, è autorizzata in favore dell'OE La Veneta Servizi S.p.A., quale corrispettivo per il servizio in argomento a titolo di corrispettivo massimo non garantito, la spesa massima pari a di € 29.161,48 oltre IVA di cui € 19.161,48 oltre IVA quale corrispettivo per massimo sei mesi per le "attività ordinarie", pari ad un canone mensile di € 3.193,58 oltre IVA, e un ulteriore importo di € 10.000,00 oltre IVA, come importo massimo non garantito per le c.d. "attività straordinarie a richiesta", consistenti in servizi extra di facchinaggio in caso di necessità e/o al verificarsi di un particolare evento ovvero in attività che, per volume e impegno, non possono essere svolte dal personale impiegato per i servizi ordinari di presidio, che dovessero manifestarsi durante la proroga.
2. In caso di erogazione dei servizi per lassi temporali inferiori al mese, il sopracitato corrispettivo mensile di € 3.193,58 oltre IVA, previsto per le "attività ordinarie a canone", verrà riproporzionato in ragione dei giorni di servizio effettivamente resi dal fornitore, avuto riguardo ad un corrispettivo giornaliero, su base 30, pari ad € 106,45 oltre IVA.
3. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sul numero di conto corrente dedicato indicato da La Veneta Servizi S.p.A..
4. La spesa relativa alla suddetta estensione e contestuale proroga graverà sul budget dell'anno 2023.

Art. 3 **(pubblicità e trasparenza)**

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti> (file disponibile in formato PDF).
2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Roma,

Il Dirigente dell'Area Amministrativa
f.to digitalmente
Antonino Laganà

Allegati:

- 1)** Visto “Programmazione e Controllo economico-gestionale” n. 19/2023, rilasciato dall’Ufficio Contabilità e Bilancio;
- 2)** Autocertificazione dell’assenza di conflitti di interesse nei confronti dell’OE del Dirigente richiedente l’acquisto.

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Pubblicato sul profilo del committente in data __/__/__